

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Giovanbattista Lefosse (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Ricerca e sviluppo: il credito non può essere ceduto a terzi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **interpello n. 72 del 08.03.2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni in relazione alla **fruizione del credito d'imposta previsto in materia di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo**. Ci si riferisce, in particolare, all'agevolazione che consente di vedersi attribuito un credito pari al 25% / 50% delle spese agevolate, tra cui ricordiamo le seguenti: spese per il **personale dipendente** titolare di un rapporto di lavoro subordinato, **contratti** stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con start-up e PMI innovative **per il diretto svolgimento di attività di ricerca**, quote di **ammortamento** delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, **competenze tecniche** e **privative industriali, materiali, forniture e altri prodotti** analoghi direttamente impiegati in attività di R&S. Con l'**interpello n. 72 del 08.03.2019** l'Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di una **società che ha maturato un credito d'imposta R&S nell'anno 2016 che, a causa della ridotta operatività commerciale, chiede di poter cedere a terzi**. L'Agenzia evidenzia che **il credito, non potendo essere chiesto a rimborso, non può essere ceduto ai sensi dell'articolo 43-bis del DPR n. 602/73**. Le residue ipotesi di trasferimento del credito possono essere individuate nella **fattispecie che prevedono la confusione di diritti ed obblighi di diversi soggetti giuridici, come avviene nel caso di fusione, successione per decesso dell'imprenditore, scissione e cessione del ramo d'azienda** (che ha generato il credito). A tal proposito si specifica che **il credito non può essere utilizzato nemmeno tramite accollo e compensazione dei debiti fiscali altrui** (come chiarito nella precedente prassi dell'Agenzia delle Entrate).

Premessa

Con la risposta ad **interpello n. 72 del 08.03.2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alle **condizioni di fruizione del credito d'imposta R&S**, specificando che questo **non può essere ceduto a terzi**. La preclusione circa la possibilità di richiesta a rimborso, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, non consentirebbe la cessione del credito a terzi.

Il contribuente che beneficia di tale agevolazione, quindi, potrà **beneficiarne esclusivamente in compensazione**, fatta eccezione nelle ipotesi di **cessione del ramo d'azienda, fusione o successione per decesso** dell'imprenditore individuale (in tali casi, di carattere eccezionale, avviene effettivamente un trasferimento della titolarità del credito).

A tal proposito ricordiamo che con legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. legge di Bilancio 2019), il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche in materia di credito d'imposta R&S. Le modifiche si riferiscono all'**aliquota da applicare per il calcolo dell'incentivo**, nonché **agli adempimenti** previsti in materia di **certificazione della documentazione**. Con riferimento ai meccanismi di fruizione dell'incentivo, invece, non sono state apportate modifiche (ad opera della legge n. 145/2018) rispetto alla previgente disciplina. Pertanto, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello in commento si riferisce tanto ai crediti maturati dall'entrata in vigore della legge n.145/2018 quanto alle fattispecie precedenti.

ALIQUTA INCENTIVO (DOPO MODIFICHE LEGGE BILANCIO 2019)

Spesa	Aliquota
Spese personale subordinato direttamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo.	50%
Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo con contratto di lavoro autonomo o diverso da lavoro subordinato.	25%
Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con start-up e PMI innovative per il diretto svolgimento di attività di ricerca.	50%
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate per il diretto svolgimento delle attività di ricerca.	25%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio.	25%
Competenze tecniche e privative industriali.	25%
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati in attività di R&S.	25%

Osserva

Con riferimento all'ipotesi di compensazione del credito d'imposta tramite accollo del debito altrui, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate si è già espressa sul punto vietando tale pratica. Anche nel caso in cui il credito sia spettante (e non sussistano quindi ipotesi di frode fiscale), il suo utilizzo irregolare potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Di seguito illustriamo, i chiarimenti forniti dalla risposta ad interpello n. 72 del 08.03.2019.

Il credito R&S in breve

L'incentivo trova applicazione nei confronti di imprese, stabili organizzazioni, enti commerciali e reti di imprese che realizzano progetti di investimento in ricerca fondamentale, industriale e sperimentale.

AMBITO DI APPLICAZIONE	
Soggetti ammessi	Imprese residenti nel territorio dello Stato.
	Stabili organizzazioni.
	Enti non commerciali (relativamente all'attività commerciale).
	Imprese agricole.
	Consorzi.
Soggetti esclusi	Reti di imprese.
	Soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (es. fallimento e liquidazione coatta).

Nel dettaglio, le **ipotesi di investimenti ammesse alla fruizione dell'incentivo** sono le seguenti:

RICERCHE AMMISSIBILI	
Lettera	Descrizione tipologia di investimento
a	Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
b	Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).
c	Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
d	Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Una volta verificata la sussistenza di una delle ipotesi di ricerca ammissibile, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del DL n. 145/2013 (modificato da ultimo con legge n. 145/2018) indica le **ipotesi tassative di spese ammesse per la determinazione del credito d'imposta.**

SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTA	
Descrizione	Aliquota
Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato , anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.	50 %
Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.	25 %
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.	25 %
Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative , di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative , di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	50 %
Contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) (vedi punto precedente) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	25 %
Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.	25 %
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi	50 %

della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. **La presente ipotesi non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.**

La fruizione del beneficio.....

Secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 3 DL n. 145/2013, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**. In merito alla data a partire dalla quale può essere fruito dal soggetto beneficiario, l'Agenzia delle Entrate ricorda che **il credito di imposta è utilizzabile** (solo tramite F24) **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.**

Relativamente ai **limiti di utilizzo**, il comma 9 dell'articolo 3, ripreso dall'articolo 6, comma 4, del decreto attuativo, prevede che allo stesso *“non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”*. Di conseguenza, **il credito di imposta maturato può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000** applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, **pari a euro 700.000 a decorrere dal 01.01.2014.**

.....ed i chiarimenti dell'interpello n. 72 del 08.03.2019

Con l'**interpello n. 72 del 08.03.2019** l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alla possibilità di cessione del credito d'imposta R&S. Nel caso esaminato, ad una società è stato attribuito nel 2016 un credito d'imposta R&S, rimasto nelle disponibilità della contribuente anche a seguito di una cessione di ramo d'azienda, con cui è stato ceduto a terzi il ramo commerciale dell'attività svolta.

Considerata la ridotta operatività commerciale, la società **ha chiesto di poter cedere il credito d'imposta a terzi, in quanto risulterebbe particolarmente difficile**, per questa, **fruirne direttamente**. Ritiene quindi di poter procedere ai sensi degli articoli 69-70 del RD n. 2440/1923.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il fruitore del credito da ricerca e sviluppo deve coincidere con l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa**. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha più volte affermato la non trasferibilità dei crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi: **essi, infatti, maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.**

Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una **confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione** (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), **successione per decesso dell'imprenditore individuale** (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), **scissione** (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere **trasferiti nell'ambito della cessione del ramo d'azienda che lo ha generato**.

Compensazione tramite accollo tributario

I contribuenti, per effetto di quanto chiarito con **risoluzione n. 140/E/2017**, non possono procedere nemmeno alla cessione tramite accollo del debito fiscale. Per contrastare tale prassi, l'Agenzia delle Entrate si è espressa dando **parere negativo sulla legittimità della compensazione tramite accollo**, specificando inoltre che, per le compensazioni effettuate a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, le operazioni di compensazione del debito altrui verranno sanzionate sia in capo all'accollante, sia in capo all'accollato. Per le **operazioni di compensazioni effettuate nel periodo precedente alla pubblicazione del provvedimento**, considerata l'obiettivo incertezza normativa, **non verranno irrogate specifiche sanzioni**.

RISOLUZIONE N. 140/E/2017

Sanzioni amministrative

Fino al 14.11.2017	Le compensazioni tramite accollo non saranno oggetto di specifiche sanzioni (il termine si riferisce alla data della compensazione, non rilevano la stipula degli accordi negoziali precedenti).
Dal 15.11.2017	Le compensazioni tramite accollo saranno oggetto di specifica irrogazione di sanzioni (nella doppia rilevanza del fenomeno, sia quale omissione del versamento, sia quale indebita compensazione).

Sanzioni penali

Fino al 14.11.2017	Si ritiene che non possa trovare applicazione la violazione relativa ai crediti non spettanti (si applicano solo le sanzioni penali previste nelle ipotesi di crediti inesistenti).
Dal 15.11.2017	Trovano applicazione sia le sanzioni relative ai crediti non spettanti, sia a quelli inesistenti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti